

COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

	Numero	Data	
	20	01/06/2012	

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'

Originale

L'anno **2012** addì **1** del mese di **Giugno** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

All'appello risultano

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
COLOMBO ANTONIO	SI	TRABUCCHI GIOVANNI	SI
GALBIATI FILIPPO	NO	PIROVANO GUIDO	SI
ZARDI LUCIANO	SI	NANNINI SARA	SI
COGLIATI RODOLFO	SI	GALBIATI FABRIZIO	SI
COMI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	NO
SIRONI ALFIO	SI	VIGANO' GIANNI MARIA	SI
PIROVANO ERMENEGILDO	SI	VISCARDI CLAUDIO	SI
LABADIA NICOLA	SI	CANTU' ALBERTO	SI
BRAMBILLA DARIO	SI	RAMPIN ROSANNA	SI
BIFFI MARA	NO	PELLEGRINI MARCO	SI
BAIO ENRICA	SI		

Totale presenti 18 Totale assenti 3

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **ANTONIO COLOMBO**, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1 169° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 Supplemento ordinario n. 36, ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D. Lgs 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CONSIDERATO inoltre che:

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;
- si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di €. 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - > gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

STABILITO che questa Amministrazione stabilisce che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RILEVATO che riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e

riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di riequilibrio, di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), applicabili per l'anno 2012:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	
<u>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</u> per tutte le	le Table	
categorie di immobili di imposizione non incluse	8,6 PER MILLE	
nelle tipologie sotto riportate		
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE	nze dell'abitazione	
<u>PERTINENZE</u> (Per pertinenze dell'abitazione		
principale si intendono esclusivamente quelle		
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,	4,5 PER MILLE	
nella misura massima di un'unità pertinenziale per		
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se		
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso		
abitativo)		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	2,0 PER MILLE	
<u>TERRENI AGRICOLI</u>	ESENTI	

RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00).

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune di Casatenovo potrà modificare le aliquote e la detrazione IMU approvate con la presente deliberazione;

Visti, i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000:

- dal Responsabile del Settore Programmazione Risorse in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile:

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione e Tributi in data 22.05.2012, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

Preso atto che la discussione in ordine al presente punto dell'ordine del giorno è già avvenuta in occasione dell'esame del precedente argomento afferente l'approvazione del regolamento IMU.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n 18 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 18 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le		
categorie di immobili di imposizione non incluse	8,6 PER MILLE	
nelle tipologie sotto riportate		
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE		
<u>PERTINENZE</u> (Per pertinenze dell'abitazione	4,5 PER MILLE	
principale si intendono esclusivamente quelle		
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,		
nella misura massima di un'unità pertinenziale per		
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se		
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso		
abitativo)		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	2,0 PER MILLE	
<u>TERRENI AGRICOLI</u>	ESENTI	

- 3) di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00);
- 4) di dare atto che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune di Casatenovo potrà modificare le aliquote e la detrazione IMU approvate con la presente deliberazione;
- 5) di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

Con voti n 18 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 18 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

*_*_*_*_*_*_*_*_*

Si dà atto che, per motivi tecnici, non è disponibile il documento costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta ex art. $58-5^{\circ}$ comma – del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

COMUNE DI CASATENOVO Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 20	DEL 01/06/2012

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 23/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE F.to Adriano Usuelli

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 23/05/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE COLOMBO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA					
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).					
Casatenovo, lì					
IL SEGRETARIO GENERALE SANDRO DE MARTINO					
N. Reg. Pubblicazioni					
ESTREMI di ESECUTIVITA'					
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA					
che la presente deliberazione: - è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal					
Odsatemovo, ii					

IL SEGRETARIO GENERALE SANDRO DE MARTINO